

CONSORZIO TUTELA VINI DELLA MAREMMA TOSCANA

Sede legale Via Pietro Micca, n. 39 - 58100 Grosseto
Sede operativa Via Giordania, n. 227 - 58100 Grosseto
c.f. e p.i. n° 01550170532 - REA GR 134317
Iscrizione Registro Imprese n° 01550170532 del 28.04.2014
Tel. + 39 0564 1726069 - info@consorziovinimaremma.it
consorziovinimaremma@pec.it - www.consorziovinimaremma.it

DISCIPLINA PER LE ASSEMBLEE E PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 1 - Premesse

1. Il presente documento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie e le modalità di elezione delle cariche sociali del **Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana**.
2. Ogni partecipante all'Assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di Statuto, riguardanti l'Assemblea della Società.

SEZIONE I – ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Possono intervenire alle Assemblee, in proprio o per delega scritta, i soci regolarmente iscritti nel libro soci.
2. Possono inoltre partecipare, senza alcun diritto di voto, persone e soggetti esterni, espressamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. I soci devono sottoscrivere, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, l'apposito **foglio presenze**, nonché esibire, se richiesto, un **documento di identità** per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e le eventuali **deleghe** possedute.
4. Ogni socio non può avere più di **3 (tre) deleghe** di altri soci.
5. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

Art. 3 – Prescrizioni per la partecipazione

1. Il Presidente dell'Assemblea si avvale di personale da lui espressamente autorizzato, per la verifica delle deleghe dei presenti e dei soci aventi diritto di voto.
2. Ai soci aventi diritto di voto potrà essere consegnato un tagliando di identificazione, per un miglior funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide inappellabilmente il Presidente della stessa.
4. Non possono essere introdotti nei locali dell'Assemblea apparecchi di registrazione o fotografici, senza espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 4 – Assemblea ordinaria e straordinaria

1. Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consorzio, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea Ordinaria.
2. Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il Presidente dell'Assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza necessità di altre pubblicazioni.
3. I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 5 – OdG Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea accerta la valida costituzione dell'Assemblea medesima e dichiara aperti i lavori, dando lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Nel porre in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello

contenuto nella convocazione.

3. Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, i Dirigenti, o i Tecnici, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la discussione stessa.

Art. 6 – Svolgimento Assemblea

1. Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte, svolgendo il proprio intervento per la durata massima stabilita dal Presidente dell'Assemblea.
2. Coloro che **intendono parlare** devono farne richiesta al Presidente, dopo che quest'ultimo ha dato lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e fino a quando non abbia dichiarato chiusa la discussione.
3. Il Presidente e, su suo invito, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Sindaco Revisore e le persone invitate a partecipare, possono rispondere ai soci, dopo l'intervento di ciascuno di essi, oppure riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi.
4. Al Presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di consentirne un corretto svolgimento.

Art. 7 - Scrutatori

1. L'Assemblea, su indicazione del Presidente, può scegliere, fra i soci presenti, almeno **tre Scrutatori**, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa.
2. Nel caso in cui l'Assemblea debba procedere all'elezione delle Cariche Sociali con le modalità previste dalla **Sezione II** del presente Regolamento, il Presidente potrà costituire uno o più **seggi**. Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio.
3. Gli **scrutatori**, scelti fra i soci presenti in numero minimo di tre, si occuperanno della distribuzione delle schede e dello spoglio e collaboreranno col Segretario alla redazione del verbale con riferimento ai risultati finali delle elezioni.
4. Al Sindaco revisore - al quale, nei casi controversi, dovrà essere demandata ogni decisione - spetta il controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto e la sorveglianza della fase di spoglio delle schede da parte degli Scrutatori.

Art. 8 – Prescrizioni generali votazioni

1. La votazione, per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, va fatta per alzata di mano nel rispetto delle previsioni dell'articolo 15 dello Statuto in materia di diritto al voto ponderale e cumulativo riconosciuto a ciascun associato, con **eccezione della votazione per le Cariche Sociali**, che si terrà secondo le modalità previste dalla **Sezione II** del presente regolamento.
2. Per il Socio che esercita la propria attività, con la stessa impresa e contemporaneamente, in due o tre categorie produttive (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento), il voto spettante in Assemblea è cumulativo di ogni categoria, ad **eccezione della votazione richiesta per l'elezione** dei rappresentanti delle singole categorie in Consiglio di Amministrazione, che si terrà secondo le modalità previste dalla **Sezione II** del presente regolamento.

SEZIONE II – ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Art. 9 – Numero membri CdA

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, prima di procedere alle operazioni di voto per la nomina delle Cariche Sociali, delibera con voto palese sul **numero di membri che dovrà comporre il Consiglio di Amministrazione** e la loro ripartizione tra le tre Categorie (Viticoltore, Vinificatore, Imbottigliatore), come previsto dallo Statuto.
2. Alla scadenza del mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione, per garantire la continuità della vita amministrativa del Consorzio, potrà presentare all'Assemblea un elenco di candidati alla carica di Consigliere, per ciascuna delle Categorie (Viticoltore, Vinificatore, Imbottigliatore).

Art. 10 – Presentazione Candidature e Comitato Elettorale

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'anno immediatamente precedente la scadenza del mandato, può nominare un apposito **Comitato Elettorale**. Il Comitato è proposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea con

esclusione delle cariche sociali.

2. Il **Comitato Elettorale**, qualora nominato, o il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare a tutti i Soci appartenenti a ciascuna categoria produttiva, entro sessanta giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva, una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di consigliere; nella predetta nota sarà indicato un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta dal ricevimento per la presentazione delle candidature, in modo da permetterne l'allegazione all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

4. La nota è corredata di un'apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.

5. È compito del Comitato Elettorale, qualora nominato, o del Consiglio di Amministrazione proporre, nel rispetto del principio dell'equilibrata rappresentanza, il numero di membri destinati a rappresentare le singole categorie produttive presenti nel Consorzio, tenuto conto dei dati produttivi del biennio precedente, salva previa verifica dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.

6. I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i **soci in regola** con l'assolvimento degli obblighi statuari.

7. Ciascun socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività e per la quale si candida. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie.

8. Il **Comitato Elettorale**, qualora nominato, o il Consiglio di Amministrazione provvede alla composizione delle liste contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno pari a quello massimo dei membri eleggibili. Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del **Comitato Elettorale**, qualora nominato, o del Consiglio di Amministrazione intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.

9. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto la rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

a) nel caso di **impresa agricola svolta in forma individuale**: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del Codice Civile;

b) nel caso di **impresa commerciale svolta in forma individuale**: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;

c) nel caso di **società, cooperativa** e altre **forme associate**: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

10. Il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea le **Liste Elettorali**, per ciascuna delle Categorie (Viticoltore, Vinificatore, Imbottigliatore), tenuto conto delle designazioni pervenute, composte dai candidati ammessi con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 11 – Schede di voto e Votazioni

1. Le **schede di voto** sono separate per ciascuna Categoria (**Viticoltori, Vinificatori, Imbottiglieri**) e riportano le liste dei candidati per ciascuna delle Categorie medesime. Le schede di voto sono allo scopo contrassegnate con colori e/o simboli diversi.

2. Le **schede di voto**, prima di essere distribuite ai soci, dovranno essere autenticate dal Sindaco revisore e da uno Scrutatore.

3. A ciascun socio presente e/o rappresentato all'Assemblea saranno consegnate tante **schede di voto** separate della/e sua/e **Categoria/e** per quanti sono i voti cui ha diritto.

4. Al fine di rendere irricognoscibile il voto espresso dal socio, saranno consegnate schede di voto in tagli pari a 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 voti.

5. La scheda dovrà riportare l'intero **elenco dei candidati** presentati dal Consiglio, per **ciascuna delle Categorie**, in numero comunque non superiore al doppio rispetto agli eleggibili. Ciascun socio vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate.

6. Il Socio iscritto a più Categorie può votare con **Schede separate** per ciascuna delle Categorie di appartenenza, ai sensi dell'art. 16, comma 7 dello Statuto.

7. L'indicazione dei nominativi (**preferenze**) espressi in ciascuna scheda **non possono comunque superare** il numero dei membri destinati a rappresentare ogni Categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto, ai sensi dell'art. 16, comma 8 dello Statuto.

8. Il Socio elettore ha diritto di prendere visione dell'elenco soci.

9. Su proposta del Presidente e con approvazione unanime dell'Assemblea, si potrà procedere anche con votazione per alzata di mano.

Art. 12 – Modalità di voto da parte dei soci

1. I soci nomineranno il Consiglio di Amministrazione indicando sulla scheda predisposta le proprie preferenze, con le modalità indicate all'articolo precedente.

2. Il voto dovrà essere espresso dal Socio apponendo una crocetta sulla Scheda, a fianco del numero corrispondente al nominativo scelto.

Art. 13 – Annullamento schede e casi particolari

1. Le schede sono nulle allorché contengono segni scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere.

2. È nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità.

3. Sono bianche le schede nelle quali non appaia alcuna crocetta, né l'indicazione specifica riconducibile al candidato da eleggere.

4. Nel caso di omonimia, relativa sia al nome, sia al cognome, dovrà essere indicata accanto a tali dati, la data di nascita o la residenza del Socio.

Art. 14 – Criteri elezione candidati

1. Risultano eletti i candidati con il **maggior numero di preferenze** riportate nella Scheda di voto.

2. In caso di **parità di voti** fra due o più soggetti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di Amministrazione o, in subordine, che rappresenti il socio con maggiore anzianità nel Consorzio, ai sensi dell'art. 16, comma 16, parte prima dello Statuto.

3. Qualora **non siano espresse preferenze sufficienti** a coprire i seggi della Categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda, ai sensi dell'art. 16, comma 16, parte seconda dello Statuto.

4. La carica vacante verrà ricoperta da colui che, fra i non eletti, abbia riportato il maggior numero di voti validi.

5. Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del vecchio consigliere non più presente.

6. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione, così come previsto dall'articolo 16 dello Statuto.

Art. 15 – Elezione cariche CdA

1. Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal Consigliere più anziano.

2. Durante la sua prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

3. Il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica. La votazione sarà fatta con voto palese.

Art. 16

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.